

STUDIO PERINETTO LORENZO

DOTTORI COMMERCIALISTI E CONSULENTI DEL LAVORO

CODICE FISCALE PRN LNZ 51P14 L219F - PARTITA I.V.A. 01507470019
10121 - TORINO - CORSO MATTEOTTI, 44 - TEL. 011 5623588 (3 LINEE R.A.) - FAX 011 5624225

Torino, lì 18 novembre 2015

Scheda di approfondimento n. 2/2015

Oggetto: deducibilità perdite su crediti

Gentile Cliente,

volgendo rapidamente verso la fine dell'anno ed in prossimità del versamento del secondo acconto delle imposte, è il momento di analizzare l'andamento dell'anno, fare le proiezioni per la parte residua ed ipotizzare l'impatto impositivo sul 2015 che sarà oggetto di liquidazione a giugno 2016.

Ritengo utile, in un periodo di particolare difficoltà di realizzazione dei propri crediti, porre l'attenzione sulla deducibilità delle perdite su crediti.

L'art. 101 c.5 del TUIR recita che "... le perdite sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi ... ed in ogni caso, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ovvero un piano attestato pubblicato nel Registro delle Imprese ...".

La Legge n. 134 del 7 agosto 2012 ha però previsto la deducibilità automatica di crediti non superiori ad euro 2.500,00 decorsi 6 mesi dalla scadenza di pagamento, indipendentemente dalla data della fattura. La verifica del limite di euro 2.500,00 deve essere fatta considerando anche l'Iva oggetto di rivalsa nei confronti del debitore, non concorrono invece gli interessi di mora e gli oneri accessori. Ovviamente la posizione debitoria va riferita ad ogni singolo credito derivante da ogni obbligazione posta in essere e non dal cumulo delle posizioni creditizie verso il medesimo debitore al termine del periodo d'imposta.

Parimenti consente la deducibilità automatica per i crediti prescritti. L'art. 2946 del Codice Civile salvo i casi in cui la Legge dispone diversamente, il diritto alla riscossione si prescrive decorsi 10 anni.

Al di fuori dell'automatismo di queste fattispecie, è possibile dedurre la perdita solo dopo aver esperito in modo infruttuoso tutte le procedure previste per il recupero del credito, ovvero quando risulti da elementi oggettivi che il medesimo non potrà essere incassato. L'anno di competenza per operare la deduzione deve coincidere con quello in cui si acquisisce la certezza che il credito non può più essere soddisfatto.

Restando a disposizione per eventuale approfondimento, Vi porgo cordiali saluti.

Lorenzo Perinetti